



Funded by the
European Union

NextGenerationEU

Ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 Componente 3 Cod. intervento PNRRM2C31.2P
Intervento 1.2. "Construction of buildings, requalification and
strengthening of real estate assets of the administration of
justice"



Ministero della Giustizia



AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la Progettazione

CUP: G18I21001630007

CIG: 97663051D8

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO (PFTE) PER L'INTERVENTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO DELLA MADDALENA SITO IN BERGAMO, DA REDIGERE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 48 DEL DL 77/2021 E S.M.I. DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA BIM E CON L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL D.M SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL 23/06/2022 E AI PRINCIPI DNSH

tra

Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito anche brevemente “Agenzia” o “Stazione Appaltante”, o “Committente”) con sede legale in Roma, Via Barberini n. 38, 00187, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore Arch. Filippo Salucci, in virtù dei poteri attribuiti con la determinazione n. 104 del 05/04/2023, prot. n. 2023/8979/DIR, domiciliato per la carica ove sopra,

e

RTP costituito con mandato collettivo speciale giusta scrittura privata autenticata Rep. 2226 del notaio Emanuele Palombo di Piacenza allecata al presente atto. **tra Architetto Fabio Boiardi (mandataria),**

che interviene in persona di procuratore speciale autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del predetto mandato, **Marco Malvisi (mandante),**

"GEMA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" (mandante),

"ESA

PROGETTI S.R.L." (mandante),

, Ingegnere Gennaro Schiano Lo Moriello

(mandante)

, Vincenzo Ranza (mandante),

.. (di seguito anche brevemente “Appaltatore”),

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- il D. Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante la “*Riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” ha trasformato l’Agenzia del Demanio in ente pubblico economico;
- l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), disciplina la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- il DPCM del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge n. 145/2018, nell’abrogare il precedente DPCM del 15 aprile 2019, ha fissato le modalità organizzative e le funzioni della Struttura per la Progettazione, e la successiva Determina n. 97 del 17 dicembre 2021 ha definito le competenze e i poteri della Struttura per la Progettazione;
- l’art. 16-bis, comma 9, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal PNRR, ha previsto misure per accelerare la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, gestiti dall’Agenzia del Demanio, e ha consentito alla predetta Agenzia di operare utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione;
- l’art. 6, comma 1, del D.L. Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni in L. 233/2021, ha introdotto l’art. 53-bis al d.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per la semplificazione e l’accelerazione dei tempi di realizzazione degli interventi relativi all’edilizia giudiziaria;
- in data 19/11/2020, con nota prot. n. 6071/2020, l’Ufficio di Presidenza della Corte d’Appello di Brescia ha manifestato l’indispensabilità dell’ampliamento degli spazi in uso al Tribunale Ordinario di Bergamo e l’accorpamento, con esso, degli uffici del Giudice di Pace e del N.E.P., individuando nel compendio immobiliare di proprietà del Comune di Bergamo, denominato “ex Convento della Maddalena”, il bene in grado di soddisfare tale esigenza allocativa;
- in data 26/11/2021 è stato sottoscritto l’Atto di permuta Rep. Mun. n. 3633 tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Bergamo; di conseguenza, lo Stato è divenuto proprietario del compendio in oggetto;
- in data 14/02/2022 con prot. n. 1874 il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un accordo ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del PNRR – Cittadelle della Giustizia, al fine di disciplinare le attività necessarie alla realizzazione dei nuovi Uffici da destinare a

funzioni del Ministero della Giustizia presso l'“ex Convento della Maddalena” sito in Bergamo (BG);

- la Direzione Regionale Lombardia, alla luce di quanto previsto dall'art.16-bis comma 9 del decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 (cd. DL Fisco e Lavoro), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, con nota prot. n. 15602 dell'11/11/2022, ha richiesto l'attivazione della Struttura per la Progettazione affinché curi tutte le attività legate alla progettazione di fattibilità tecnica economica per le finalità dell'art. 48 del D.L. 77/2021, inclusa ogni altra procedura connessa e conseguente, sino alla validazione del progetto;
- In riscontro alla suddetta nota, con determina SpP prot.n. 160 del 06/02/2023, è stato nominato RUP l'Arch. Lorenzo Emanuele Merlo, individuato tra il personale in servizio presso la Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del Demanio; a seguire, con nota prot. SpP n. 320 del 02/03/2023 sono stati nominati il Team di supporto al RUP e il Team di Progettazione;
- il RUP al fine di avviare le attività in oggetto con PEC del 29/03/2023 ha rivolto a n. 5 (cinque) operatori economici lettera di richiesta offerta economica, con relativa documentazione allegata, con l'invito a presentare preventivo entro le ore 13,00 del 31/03/2023, precisando che l'offerta non potrà essere superiore all'importo a base di gara di euro 118.412,73;
- entro i termini prestabiliti, sono pervenute a mezzo PEC n. 2 (due) offerte valide e quella presentata con prot. SpP n. 468 del 31/03/2023 dall'odierno Appaltatore, per euro 88.750,00 (ottantottomila settecento cinquanta/00), oltre IVA e cassa, è risultata essere la migliore offerta, in base al criterio del prezzo più basso, e congrua in tutti i suoi aspetti economici, giusta verbale di congruità del RUP prot. SpP n. 487 del 04/04/2023;
- con determina prot. DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI STRUTTURA PROGETTAZIONE.0000047.11-04-2023.R è stato avviato l'affidamento diretto dei servizi in oggetto tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePa RDO n. 3527276 del 13/04/2023;
- l'Appaltatore ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto:
 - la cauzione definitiva n. _____ di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, emessa dalla compagnia _____ di importo pari a **euro 8.875,00 (ottomilaottocentosettantacinque/00)**;
 - la polizza professionale di Architetto Fabio Boiardi n. _____ emessa il 03/01/2022 dalla compagnia _____ . avente durata sino al 31/01/2024 per un importo garantito pari ad Euro 2.000.000 per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 - la polizza professionale di Marco Malvisi n. _____ ; emessa il 10/03/2023 dalla compagnia _____ avente durata sino al 10/03/2024 per un importo garantito pari ad Euro 2.000.000 per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
 - la polizza professionale di "GEMA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" n. _____ emessa il 08/07/2022 dalla compagnia _____

- avente durata sino al
- 08/07/2024 per un importo garantito pari ad Euro 1.000.000 per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
- la polizza professionale di "ESA PROGETTI S.R.L." n. _____ emessa il 26/10/2022 dalla compagnia _____
avente durata sino al 26/10/2023 per un importo garantito pari ad Euro 300.000 per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
 - la polizza professionale di Ingegnere Gennaro Schiano Lo Moriello n. _____ emessa il 11/05/2022 dalla compagnia _____
avente durata sino al 11/05/2024 per un importo garantito pari ad Euro 1.000.000 per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
 - la polizza professionale di Vincenzo Ranza n. _____ emessa il 22/03/2023 dalla compagnia _____
avente durata sino al 15/03/2024 per un importo garantito pari ad Euro 500.000 per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto e i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

- a. capitolato;
- b. offerta
- c. patto d'integrità

in caso di contrasto tra le clausole contenute nei predetti documenti contrattuali, sarà applicato il seguente ordine di priorità:

- d. contratto;
- e. capitolato;
- f. offerta;
- g. patto d'integrità

Articolo 2 Oggetto e tempistiche dell'esecuzione

1. La Stazione Appaltante affida, ai sensi dell'art. 1655 cc, all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, i servizi di ingegneria e architettura di supporto alla progettazione interna svolta dalla Struttura per la Progettazione ai fini dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) da redigere per le finalità di cui all'art. 48 del DL 77/2021, convertito con modifiche con Legge n. 108/2021, per l'intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'ex Convento della Maddalena sito in Bergamo, e da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M sui Criteri Ambientali Minimi del

23/06/2022 e nel rispetto dei principi DNSH, secondo gli indirizzi individuati dal Documento di Indirizzo alla Progettazione.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le obbligazioni assunte, tutte nessuna esclusa, secondo le condizioni e le modalità previste dal presente Contratto e dagli atti da questo richiamati, ed in particolare si impegna eseguire, nel rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 5. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del Procedimento.

Art. 3 Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari **a complessivi € 88.750,00 (ottantottomila settecento cinquanta/00)**, comprensivo delle spese ed al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali eventualmente dovuti. Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/08, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero euro.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, ogni onere e tributo, ivi compresi quelli inerenti alla stipula del contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.
3. Il corrispettivo delle prestazioni professionali in oggetto è stato determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
4. Il predetto importo è da intendersi "a corpo" ed è remunerativo di tutti gli oneri, spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, e in nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del Servizio.
5. Gli importi devono ritenersi remunerativi di tutte le prestazioni richieste dai documenti di gara nonché delle eventuali ulteriori prestazioni e migliorie offerte in sede di gara.
6. Qualora la durata del contratto si prolunghi oltre 12 mesi, per fatti non imputabili all'appaltatore, a partire dal 12 mese, il corrispettivo contrattuale potrà essere aggiornato in aumento o in diminuzione, sulla base[se disponibili] dei prezzi standard rilevati dall'ANAC ovvero in assenza di questi ultimi sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è applicata solo alla parte relativa alle spese e agli oneri accessori ed è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di

- decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.
7. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, ogni onere e tributo, ivi compresi quelli inerenti alla stipula del contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.
 8. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandole all'Agenzia del Demanio – Via Barberini, 38 – 00187 Roma, CF: 06340981007, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice univoco ACD5I8, il CIG e il CUP. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.
 9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.
 10. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolarità contributiva, nonché della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della conformità del servizio alle prescritte tempistiche e modalità di esecuzione. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, verificherà la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 4 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato. In caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà

comunicato) prima della stipula del contratto unitamente.

2.L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3.L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4.L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5.In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 5

Obblighi specifici dell'Appaltatore

1.L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nelle condizioni particolari di contratto.

2.Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;

e) a svolgere le attività in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Contratto;

f) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;

g) a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-

bis e 6 del Codice degli Appalti.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 6

Durata

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati allegati.

2. Ai fini dell'esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà a comunicare l'avvio del Servizio mediante consegna formale.

3. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della correttezza e completezza del servizio richiesto e con il contestuale rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

4. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe previa richiesta motivata presentata dall'aggiudicatario al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

Articolo 7

Penali

1.L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

2.L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

3.Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, sarà applicata una penale da calcolare nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, , fatto salvo il risarcimento del maggior danno; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

4.L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

5.Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia.

Articolo 8

Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista

1. L'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.
2. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. L'eventuale mancato reintegro della garanzia definitiva, come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, è causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
5. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia delle polizze di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 9

Risoluzione del contratto e recesso

1. Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il Contratto – senza alcuna diffida ad adempiere - per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a) mancato possesso dei e/o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016;
 - b) grave inadempimento commesso successivamente a a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
 - c) mancato reintegro della garanzia definitiva, nei termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - d) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
 - e) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'impegno Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
 - f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art. 4 del presente Contratto;
 - m) violazione delle norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del Contratto;
 - g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato;
 - i) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Appaltatore;

k) ogni qualvolta nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

3. La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agente comunichi mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni eseguite, dedotte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

5. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

6. L'Agente, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto.

Articolo 10

Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'Agente, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

3. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Affidatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Articolo 11

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione delle attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 12

Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e a tenere un comportamento in linea con le regole etiche e di condotta di cui al documento di Impegno Etico reperibile sul sito web dell'Agente, nonché con il patto d'integrità e, comunque, tale da non esporre l'Agente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agente a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al

comma 1.

4.L'Appaltatore dichiara, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

5.L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 13

Responsabilità verso terzi

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 15

Obblighi di riservatezza

1.L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2.L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio

3.L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Articolo 16

Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore, conservando il diritto morale d'autore dei documenti redatti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto, è titolare del diritto di menzionarli ai fini curriculari.

Articolo 17

Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal Contratto:

- l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della mandataria dell'RTP salvo diversa comunicazione in merito;

- l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione elegge il proprio domicilio presso la sede sita in Via Barberini, 38 – 00187 Roma.

2. Tutte le comunicazioni fatte agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati si intenderanno perfezionate e ricevute.

Articolo 18

Responsabile del Contratto per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. _____ il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Stazione Appaltante.

2. Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email, PEC e fax.

3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

4. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

6. Il Responsabile del Contratto dell'Appaltatore opererà in collegamento con il RUP coordinandosi con il medesimo.

Articolo 19

Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno

devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro territorialmente competente. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 20

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

3. L'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 **pari ad Euro 112,00 (centododici/00)** è stata assolta con versamento n. IT69L032231260000060035754 mediante modello F24 - CODICE TRIBUTO 1552 – ATTI PRIVATI a carico dell'Appaltatore, quietanzato in data 04/05/2023 da Banca Unicredit Private Banking S.P e relativa integrazione di Euro 608,00 (seicentotto/00) a carico dell'Appaltatore per quanto attiene agli allegati.

4. Il presente contratto, ai sensi dell'art 6, del DPR 131/1986 è registrato in caso d'uso.

Articolo 21

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 4,5,7,8,10,12,15 e 20. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente Contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per l'Appaltatore

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.